

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 febbraio 2024 n.18

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l'articolo 5, comma 2 della Legge 3 maggio 2007 n.57 e successive modifiche; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 23 gennaio 2024; Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EDIZIONE 2023 – 2024 DEL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA SUPERIORE, ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art.1

(Descrizione)

- 1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza, per l'anno accademico 2023-2024, il Corso di formazione abilitante all'insegnamento, di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112.
- 2. Il corso, riservato ai cittadini sammarinesi e ai residenti nella Repubblica di San Marino, prevede:
- a) l'acquisizione di almeno 60 CFU comprensivi di tirocinio (crediti formativi universitari, ciascuno corrispondente a 25 ore di impegno complessivo);
- b) un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissata a 70/100.
- 3. Il conseguimento della attestazione di idoneità può costituire requisito per la partecipazione a procedure di selezione.

Art. 2

(Requisiti)

- 1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso di cui all'articolo 1 sono quelli previsti dall'Allegato "A" al Decreto Delegato 23 giugno 2021 n. 112 per l'iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento. Tali titoli devono essere conseguiti entro la data di inizio del corso.
- 2. Eventuali crediti aggiuntivi, necessari ai fini dell'inserimento nella specifica graduatoria per l'insegnamento, possono essere ottenuti anche successivamente alla frequenza del corso, senza che ciò pregiudichi la validità del medesimo e la conseguente abilitazione.

3. Coloro che hanno conseguito in Italia l'abilitazione all'insegnamento riferita ad una specifica classe di concorso, possono iscriversi al corso di cui all'articolo 1 per estendere l'abilitazione a tutte le classi di concorso previste per il titolo in possesso. In tal caso possono essere previsti percorsi formativi ridotti, sui quali verterà l'esame finale e la relativa quota d'iscrizione è riparametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

Art.3

(Modalità di iscrizione)

- 1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d'intesa con il Dipartimento Istruzione:
- a) cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso;
- b) determina il numero minimo di iscritti e l'ammontare delle quote di iscrizione che dovranno autofinanziare il corso, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n. 57 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n. 163;
- c) determina l'eventuale numero massimo di iscritti e le conseguenti modalità di selezione.
- 2. Il corso non viene attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In tal caso le quote di iscrizione vengono rimborsate al netto delle spese bancarie.

Art.4

(Norme finali)

1. È abrogato il Decreto Delegato 20 luglio 2023 n.110. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso e del Decreto Delegato 18 ottobre 2023 n.148.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Nicola Berti

